

DELIBERAZIONE n.3/2013/SS.RR./PAR

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA  
IN SEDE CONSULTIVA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore CILIA	Presidente
dott. Pino ZINGALE	Consigliere relatore
dott. Stefano SIRAGUSA	Consigliere
dott. Tommaso BRANCATO	Consigliere
dott. Antonio NENNA	Consigliere
dott. Francesco ALBO	Consigliere

Visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il D. Lgsa. 6 maggio 1948, n. 655;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza n. 123/2012/SS.RR./CONS. con la quale il Presidente delle Sezioni Riunite ha convocato il Collegio per la data odierna ed ha nominato il consigliere Pino Zingale relatore sulla richiesta di parere inoltrata dal Comune di Salaparuta con nota prot. n. 7540 del 20 novembre 2012;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Udito il consigliere Pino Zingale nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE n.3/2013/SS.RR./PAR

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Salaparuta ha chiesto di conoscere, sulla base della legislazione vigente:

- 1) se, in presenza di disponibilità di cassa vincolate e non movimentate in relazione al blocco dei procedimenti di spesa

- 2) se, pur non sussistendo la necessità di far fronte a pagamenti su tali fondi vincolati, sia comunque obbligatorio per il comune procedere, entro la fine dell'esercizio finanziario, a ricostituire i fondi vincolati utilizzati ex art. 195 del TUEL;
- 3) se l'ammontare delle somme vincolate, utilizzate per cassa e non reintegrate, costituisca un "debito" dell'ente e con quali strumenti quest'ultimo possa far fronte alla ricostituzione ed all'estinzione di tale debito di flusso;
- 4) come vada contabilizzata in bilancio l'eventuale operazione di ripianamento del detto debito di flusso.

In via preliminare può affermarsi l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, in quanto la richiesta proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente, ed è relativa a norme attinenti alla materia della contabilità pubblica (in base all'art. 7, comma 8, della Legge 131/2003), rivestendo la questione, al contempo, un carattere generale e astratto.

Nel merito, l'art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 (TUEL) dispone che gli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, del medesimo TUEL, possano disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dalla assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL citato.

L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, TUEL citato e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità predette, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Sulla base del dato testuale normativo appare possibile, quindi, dare delle prime risposte ai quesiti formulate dal Comune.

In ordine alla prima richiesta, può tranquillamente affermarsi che, purché non in stato di dissesto finanziario, almeno sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL, il comune può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL citato. Tale utilizzo, in quanto connesso alla preventiva adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, TUEL citato, viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente: nulla osta, pertanto, a che esso possa avvenire in via continuativa durante l'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, e cioè se per il Comune sia obbligatorio procedere entro la fine dell'esercizio al reintegro dei fondi vincolati utilizzati, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale sin qui formatosi, e le motivazioni

che lo sorreggono, secondo il quale “la mancata ricostituzione dei fondi vincolati entro la fine dell’esercizio contrasta palesemente con le finalità di buona gestione e della corretta e responsabile spendita delle pubbliche risorse” (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 6/2004).

Al terzo quesito, se, cioè, l’ammontare delle somme vincolate, utilizzate per cassa e non reintegrate, costituisca un “debito” dell’ente e con quali strumenti quest’ultimo possa far fronte alla ricostituzione ed all’estinzione di tale debito di flusso, non può che darsi risposta negativa, in quanto il concetto giuridico di “debito” presuppone una obbligazione restitutoria verso un altro soggetto, mentre nel caso di utilizzo di somme a destinazione vincolata il Comune opera mediante prelievi sulla propria massa numeraria disponibile, in termini di cassa. Il suo reintegro, poi, potrà avvenire con tutti gli strumenti finanziari disponibili e nei limiti consentiti dall’ordinamento, non ultimo attraverso l’alienazione di beni patrimoniali o talune forme di indebitamento.

Al quarto ed ultimo quesito, relativo alle modalità di contabilizzazione in bilancio dell’operazione di ripianamento del debito di flusso, andranno seguite le stesse modalità dell’anticipazione di tesoreria, alla quale il citato utilizzo di fondi può considerarsi assimilato, con i necessari correttivi derivanti dalla circostanza che non si tratta di un debito in senso tecnico verso il tesoriere e da tale “anticipazione” non scaturisce l’obbligazione di corresponsione di interessi.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia in sede consultiva.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Salaparuta, nonché all'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012.

IL RELATORE

(Pino Zingale)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 3 Gennaio 2013

II FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F. Guiducci)